

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 4 del mese di Luglio, dell'anno 2022, alle ore 21:00, presso la sede sociale dell'associazione Sbandieratori e Musicisti Città di Bibbiena, posta in Bibbiena, cap. 52011, prov. di Arezzo, via Berni, n° 41, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria, per discutere e deliberare sul sotto specificato

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura e approvazione del nuovo statuto dell'Associazione in ottemperanza alle nuove disposizioni delle APS

Sono presenti personalmente o per delega scritta i seguenti soci:

Sig. Donati Domenico

Sig. Brocchi Gianni

Sig. Galastri Francesco

Sig. Larghi Marco

Sig. Polverini Gianpiero

Sig. Marruchi Fabrizio

Sig. Matini Marco

Sig. Panci Roberto

per complessivi n° 8 associati.

12 LUG 2022
registrato
APS 1002 Serie 3
L'ADDETTO
Luciana Bartolini

I componenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'Assemblea dei soci il Sig. Polverini Gianpiero e Segretario il Sig. Donati Domenico.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea, dichiara l'Assemblea validamente costituita. Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, chiama a fungere da Segretario il Sig. Donati Domenico e invita a deliberare, consentendo a ciascun associato di intervenire, sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del nuovo statuto dell'Associazione in ottemperanza alle nuove disposizioni delle APS

Conclusa la discussione, il Presidente mette ai voti quanto proposto ed esposto al punto 1 dell'ordine del giorno.

I votanti approvano all'unanimità quanto esposto al punto 1.

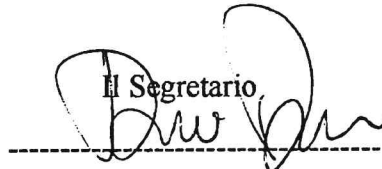
Viene quindi dato il nullaosta alla registrazione presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Poppi del nuovo statuto, registrazione e deposito esente da imposta di bollo e registrazione in rif. all'Art.82 Comma 3 del Dlgs. 117/17.

Il Presidente alle ore 22:30, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

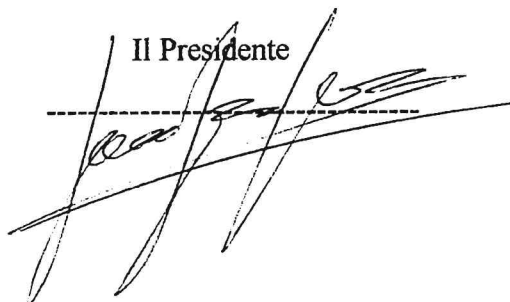
Luogo e data

Bibbiena 04/07/2022

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dashed line. The signature is cursive and appears to be 'D. M. B. M.'.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dashed line. The signature is cursive and appears to be 'P. M. B. M.'.

STATUTO

"Sbandieratori e Musicisti Città di Bibbiena APS"

Titolo I Disposizioni generali.

Art. 1

- 1) E' costituita un'Associazione denominata "Sbandieratori e Musicisti Città di Bibbiena APS", da qui in seguito Associazione, che assume la forma e la sostanza di associazione APS non riconosciuta.
- 2) L'Associazione ha sede in Bibbiena.
- 3) Su delibera del Comitato Esecutivo, la sede potrà essere trasferita in altro luogo purché sempre nell'ambito del comune di Bibbiena.
- 4) L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2

- 1) L'Associazione è un gruppo apolitico, ricreativo, socioculturale.
- 2) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Essa si propone di:
 - a) Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - b) Promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - c) Promuovere, realizzare e pubblicizzare iniziative di stimolo e di sostegno delle attività del turismo e spettacolo locale, a favore della collettività, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni, incontri, convegni, seminari, mostre, sondaggi, pubblicazioni, sport, viaggi e attività ricreative;
 - d) Creare iniziative con l'aiuto degli Enti Pubblici e in collaborazione con altre Associazioni operanti sul territorio, atte al perseguimento dei fini di cui alle lettere precedenti;
 - e) L'Associazione programma e svolge la propria attività con l'aiuto dei propri soci che si possono avvalere di operatori esperti esterni.
- 3) Essa tuttavia manterrà sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.
- 4) L'Associazione può esercitare a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata dall'Organo di Amministrazione. L'Associazione può svolgere anche l'attività di raccolta fondi, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo Settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3

- 1) Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) L'Assemblea dei soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) I Garanti.
- 2) Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso.

Art. 4

- 1) L'esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Titolo II

I Soci.

Art. 5

- 1) Può far parte dell'Associazione ogni persona fisica che sia interessata alle attività dell'Associazione stessa. La qualità di socio non è trasmissibile. Sulla domanda di adesione, decide il Consiglio Direttivo.
- 2) L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro dei soci. L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi la propone può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
- 3) Assume la qualità di Socio chiunque sottoscrive l'atto di adesione e di approvazione del predetto Statuto.
- 4) I Soci avranno diritto di frequentare liberamente i locali sociali con l'osservanza degli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo e partecipare alle iniziative sociali.
- 5) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- 6) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- 7) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- 8) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente dell'associazione;
- 9) I Soci non avranno diritto ad alcun compenso e non potranno partecipare alla divisione di eventuali utili.
- 10) Gli associati hanno l'obbligo di:
 - a) Rispettare il presente statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - b) Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - c) Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 6

- 1) Il Consiglio Direttivo delibera la perdita della qualità di socio per uno dei seguenti motivi:
 - a) Per dimissioni da comunicarsi al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata;
 - b) Per esclusione:
 - in seguito alla perdita di alcuno tra i registri essenziali per assumere la qualità di socio;
 - Per accertata incompatibilità per aver gravemente contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità.
 - c) L'esclusione dall'associazione avviene mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni

Titolo III

L'assemblea dei Soci.

Art. 7

- 1) L'assemblea dei Soci, da qui in seguito Assemblea, viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno; può inoltre essere convocata con richiesta motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

- 2) La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
- 3) L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a) Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato alla revisione dei conti;
 - b) Approva il bilancio d'esercizio;
 - c) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) Delibera, con i 3/4 dei presenti, sulla esclusione degli associati e/o sull'ammissibilità delle richieste di adesione respinte dal Consiglio Direttivo;
 - e) Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - f) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) Delibera lo scioglimento;
 - h) Delibera la trasformazione fusione o scissione dell'Associazione;
 - i) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- 4) Hanno diritto ad intervenire in Assemblea, con voto singolo di cui all'art.2532 c.c., secondo comma, tutti i soci maggiori d'età.
- 5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in caso di assenza o di temporaneo impedimento, dal Vice Presidente o da un Consigliere del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente stesso.
- 6) Il Presidente, prima di dare avvio ai lavori, accerta la regolare costituzione dell'Assemblea. Il Segretario del Consiglio Direttivo provvede alla stesura del verbale della riunione. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.
- 7) Il Presidente dirige lo svolgimento dell'Assemblea.
- 8) L'Assemblea dei Soci è validamente costituita con i 2/3 degli aventi diritto in prima convocazione e con la maggioranza assoluta in seconda convocazione. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Titolo IV

Il Consiglio Direttivo; Il Presidente; Il Tesoriere.

Art. 8

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da cinque consiglieri eletti dall'Assemblea scelti fra i soci. Essi dureranno in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 2) In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
- 3) La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art.2382 Codice Civile riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza.
- 4) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9

- 1) Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario, un Magazziniere.
- 2) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri e comunque almeno una volta all'anno.

- 3) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Non sono ammesse deleghe.
- 4) In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è preseduto dal Vice Presidente o, in caso di assenza o di temporaneo impedimento di questi, da un Consigliere delegato dal Presidente stesso.
- 5) Il Segretario redige, su apposito libro, il verbale della riunione. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 6) Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria.
- 7) Il Consiglio Direttivo, in base alle indicazioni emerse dei lavori della Assemblea, elabora indirizzi e proposte di programma relative ad attività di interesse sociale.
- 8) L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
- 9) Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
- 10) In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

Art. 10

- 1) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte all'autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi. Egli può delegare, con atto scritto, ad altri consiglieri del Consiglio Direttivo, il compimento di singoli atti.
- 2) Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere e nei casi d'urgenza può esercitare i poteri attribuiti al Consiglio Direttivo che provvederà nella prima riunione alla ratifica.
- 3) In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente, i poteri a cui al comma 1 sono esercitati dal Vice Presidente o, in caso di assenza o di temporaneo impedimento di questi, da un Consigliere delegato dal Presidente stesso.
- 4) Il Presidente ha il compito di controllare la gestione economica della Associazione e la regolare tenuta della contabilità.

Art. 11

- 1) Il Tesoriere provvede alla gestione economica della Associazione.
- 2) Il Tesoriere inoltre:
 - a) Cura la tenuta della contabilità sociale;
 - b) Provvede, entro il 30 Novembre di ogni anno, alla compilazione del rendiconto Economico Finanziario consuntivo e del Bilancio Preventivo;
 - c) Sottopone al Consiglio Direttivo i documenti indicati alla lettera b). Tali documenti devono essere approvati entrambi dal Consiglio Direttivo entro il mese di Dicembre di ogni anno.
- 3) L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al

rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo V

I Garanti.

Art. 12

- 1) I Garanti sono di diritto tutti coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente della Associazione a partire dalla data di costituzione e tutti coloro che riceveranno l'onorificenza di Gran Merito del Gruppo Sbandieratori e Musicisti Città di Bibbiena.
- 2) I Garanti possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
- 3) In caso di decesso di un Garante non è prevista la sua sostituzione.

Titolo VI

Il patrimonio.

Art. 13

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) Dai beni mobili e immobili e dai titoli che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) Da fondi di riserva costituiti con gli utili di bilancio;
 - c) Da erogazioni, contributi, donazioni e lasciti.
- 2) Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a) Da altri eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti;
 - b) Dall'utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni o dalla partecipazione ad esse;
 - c) Da ogni altra entrata derivante dalle attività di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore e da raccolta fondi di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore.
- 3) Il patrimonio dell'Associazione è custodito dai garanti ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 4) Il Presidente e il Vice Presidente hanno la firma presso l'istituto di credito presso il quale l'Associazione è titolare di un conto corrente ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La firma è da considerarsi congiunta sia per gli atti ordinari che straordinari.

Titolo VII

Scioglimento.

Art. 14

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza dei 3/4 degli associati.
- 2) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more di piena operatività del suddetto Ufficio.
- 3) L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Titolo VIII
Norme finali.

Art. 15

- 1) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, nel Codice Civile.
- 2) Il deposito e la registrazione del presente statuto dovrà essere esente da imposta di bollo e registrazione ai sensi dell'Art.82 comma 3 del Dlgs. 117/17.

Il Presidente
Gian Piero Polverini

